

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 140/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1216 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro LENZA, Domenico MONTORSELLI, Antonio PAONE, Mario DURASTANTE e della società ASD CESAPROBA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro LENZA, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Cesaproba Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso nella stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 17.12.2025 al 6.2.2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della società A.S. Cesaproba Calcio militante nel Campionato di Seconda Categoria Abruzzo girone A, impartendo indicazioni tecnico-tattiche in occasione delle sedute preparatorie di allenamento nonché fornendo, prima delle gare, ai sig.ri Domenico Montorselli e Antonio Paone istruzioni da trasferire ai calciatori in campo, seppur sprovvisto di tesseramento e con la licenza scaduta il 30.6.2019;

Domenico MONTORSELLI, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente e calciatore per la società A.S.D. Cesaproba Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto, dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso nella stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 17.12.2025 al 6.2.2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Cesaproba Calcio militante nel Campionato di Seconda Categoria Abruzzo girone A in occasione delle gare, trasferendo ai calciatori in campo le istruzioni ricevute dal sig. Alessandro Lenza prima della gara, seppur tesserato quale dirigente e calciatore nonché sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Antonio PAONE, all'epoca dei fatti, tesserato come dirigente e calciatore per la società A.S.D. Cesaproba Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto, dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso nella stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 17.12.2025 al 6.2.2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Cesaproba Calcio militante nel Campionato di Seconda Categoria Abruzzo girone A in occasione delle gare di campionato, trasferendo ai calciatori in campo le istruzioni in precedenza ricevute dal sig. Alessandro Lenza, seppur tesserato quale dirigente e calciatore nonché sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Mario DURASTANTE, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cesaproba Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonomia che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 1, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 39, comma 1, lett. Ea) ed Ec), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cesaproba Calcio, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 a seguito dell'esonero del tecnico sig. Giampaolo Ciccozzi avvenuto in data 16.12.2025 e segnatamente dal 17.12.2025 al 6.2.2026, I) ommesso di affidare la conduzione tecnica della prima squadra della società A.S.D. Cesaproba Calcio militante nel Campionato di Seconda Categoria Abruzzo girone A ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra; II) consentito e comunque non impedito che il sig. Alessandro Lenza svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della predetta squadra, impartendo indicazioni tecnico-tattiche in occasione delle sedute preparatorie di allenamento nonché fornendo, prima delle gare, ai sig.ri Domenico Montorselli e Antonio Paone istruzioni da trasferire ai calciatori in campo, seppur sprovvisto di tesseramento e con la licenza scaduta il 30.6.2019; III) consentito e comunque non impedito che i sig.ri Domenico Montorselli e Antonio Paone svolgessero il ruolo e i compiti di allenatori della predetta medesima squadra in occasione delle gare di campionato, trasferendo ai calciatori in campo le istruzioni ricevute dal sig. Alessandro Lenza prima della gara, seppur tesserati quali dirigenti e calciatori nonché sprovvisti dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

ASD CESAPROBA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Mario Durastante, Domenico Montorselli e Antonio Paone e per la quale il sig. Alessandro Lenza ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessandro LENZA,
 - Sig. Domenico MONTORSELLI,
 - Sig. Antonio PAONE,
 - Sig. Mario DURASTANTE,
 - Società ASD CESAPROBA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. (Mario Durastante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Alessandro LENZA,
 - 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Domenico MONTORSELLI,
 - 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Antonio PAONE,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mario DURASTANTE,

- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD CESAPROBA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò